



**DELIBERA n. 01 del 19 ottobre 2008**

**L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PIONIERI  
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

- RIUNITASI** a Bardonecchia (TO) nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2008;
- VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;
- VISTO** l'articolo 23 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana, approvato con l'O.C. n. 362 dell'1 luglio 2005;
- CONSTATATA** la regolarità della propria convocazione (disposta dall'Ispettore Nazionale Pionieri con nota n. CRI/CC/54728/08 del 31 luglio 2008) e della propria composizione;
- CONSIDERATO** che la Componente ha aperto un dibattito per la verifica dello Statuto e che questo percorso si è sviluppato:
1. durante gli Incontri dei Quadri Dirigenti di Settimo Torinese (ottobre 2007), Loreto (novembre 2007) e Campora San Giovanni (gennaio 2008);
  2. nelle proposte avanzate dalle Assemblee Regionali Pionieri, riunitesi nell'anno 2008;
  3. nel documento preliminare approvato dal Consiglio Nazionale Pionieri, riunitosi a Castelplanio (AN) nei giorni 13 e 14 settembre 2008;
- PRESA VISIONE** della "Guida allo Statuto delle Società Nazionali", edita dalla Federazione Internazionale;
- CONSIDERATI** i continui e condivisi richiami della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che recentemente ha classificato il vigente Statuto della C.R.I. come del tutto inadeguato e non aderente ai requisiti minimi che deve possedere una Società Nazionale;
- CONSIDERATO** che il punto di maggiore criticità è rappresentato dalla negazione del Principio di Indipendenza, dal momento che la C.R.I. non è libera di perseguire i propri obiettivi ma è sottoposta ad ingerenze da parte dell'Autorità governativa, che si spinge al controllo di merito sulle scelte associative;

NR

- RITENUTO che non è tollerabile che lo Statuto della C.R.I. sia frutto di scelte esterne all'Associazione che, già in passato, non hanno privilegiato né la *mission* né l'azione dei volontari;
- CONSIDERATO che la legge n. 1/2005 non consente l'approvazione di uno Statuto in linea con i requisiti minimi richiesti dal Movimento;
- RITENUTO che lo Stato si debba limitare a riconoscere la Società Nazionale sul proprio territorio e non a regolamentarne la struttura e l'organizzazione interna;
- CONSIDERATO altresì, che la Croce Rossa Italiana conta su numero eccessivo di strutture organizzative e decisionali, che favoriscono la litigiosità e la deresponsabilizzazione;

### DELIBERA

Condizione fondamentale è che il Parlamento abroghi la legge n. 1/2005 ed approvi una legge che "riconosca" la Croce Rossa Italiana, attribuendole natura giuridica, finalità istituzionali e deleghe specifiche, rinviando per il resto a scelte interne all'Associazione.

Lo Statuto, composto da pochi e chiari articoli, deve essere steso ed approvato da un organismo interno alla C.R.I.

La classificazione dei Soci deve essere più snella:

- i Soci attivi, ovvero coloro i quali sposano le finalità dell'Associazione, effettuano servizio senza ricevere alcun emolumento e sono titolari dei diritti elettorali. Essi, infatti, acquisiscono diritto di voto e di elettorato passivo trascorso un anno dal superamento della verifica finale, relativa al corso base di accesso alla C.R.I., i cui contenuti minimi devono essere comuni a tutte le Componenti;
- i Soci ordinari, che condividono i Principi Fondamentali e versano la quota associativa annuale;
- i Soci sostenitori, i quali si caratterizzano per prestazioni di carattere patrimoniale a favore dell'Associazione.

Solo ai livelli Centrale e Regionale è riconosciuta natura giuridica di diritto pubblico, con controlli statuali limitati alla verifica contabile dei bilanci, alla legittimità generale dell'Ente e dei suoi organi. Tale scelta consente di coniugare il Principio di Indipendenza con la possibilità di essere destinatari di deleghe specifiche e stipulare convenzioni dirette con le Autorità e gli enti pubblici.

La Croce Rossa Italiana, infatti, vanta notevoli professionalità e potenzialità nel campo della formazione, che possono essere impiegate all'interno delle scuole e delle Università. Il suo intervento, nel fenomeno immigratorio, rappresenta di certo un valore aggiunto che associa accoglienza e rispetto dei diritti umani.

La C.R.I., inoltre, vanta una lunga tradizione in materia di Educazione Sanitaria, Diritto Internazionale Umanitario e Educazione alla Pace.



Non da ultimo, lo Statuto deve specificare il ruolo attivo della C.R.I. nell'ambito delle emergenze nazionali e riconoscere l'esclusività dell'intervento in campo internazionale, nel rispetto delle direttive del Movimento.

A livello territoriale la C.R.I., invece, deve avere natura giuridica di diritto privato, che le consenta di essere pronta a rispondere, in maniera efficace ed efficiente, alle necessità della collettività.

I livelli associativi, i cui compiti devono essere puntualmente definiti, vanno snelliti a tre (Comitato Centrale, Comitati Regionali e Comitati C.R.I.). Nelle provincie ove sono presenti almeno cinque Comitati, sono istituiti dei semplici coordinamenti, composti dai Presidenti locali, i quali eleggono nel loro seno un rappresentante con il compito di interfacciarsi con il Comitato Regionale, tenere i rapporti con le Autorità e gli enti pubblici a base provinciale e coordinare le attività dei Comitati. I coordinamenti provinciali sono finanziati dai Comitati C.R.I. dipendenti.

Gli organi statutari (Assemblee, Consigli Direttivi, Presidenti e Vice Presidenti) devono avere le stesse competenze ad ogni livello, e si devono caratterizzare per agilità:

- la durata delle cariche va ridotta a tre anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente;
- le incompatibilità devono essere disciplinate in maniera chiara;
- occorre prevedere la decadenza del Consigliere dalla sua carica nel caso di reiterate assenze consecutive ingiustificate;
- ogni Consigliere deve poter proporre l'inserimento di punti all'Ordine del Giorno;
- le Assemblee devono poter sfiduciare le cariche monocratiche;
- le funzioni di indirizzo devono essere nettamente distinte da quelle di esecuzione e gestione.

Nel rispetto delle necessità locali, deve essere data la possibilità di creare Comitati C.R.I. che abbiano la competenza sull'Area Metropolitana.

A qualsiasi Socio deve essere data la possibilità di adire organismi arbitrali interni, costituiti su base regionale e nazionale e composti da tre Soci non titolari di cariche associative, che si caratterizzano per esperienza, etica, imparzialità ed indipendenza dagli organi che li hanno nominati.

La C.R.I., se del caso tramite un'agenzia interna, deve gestire in maniera più efficiente il suo patrimonio, la cui unicità non va compromessa.

Il Segretario verbalizzante

(Grazia Laganà)



L'Ispettore Nazionale Pionieri

(Fiorella Caminiti)

